N. **4099-1401-2178-2326-4726-**A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLE COMMISSIONI I (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI) E IV (DIFESA)

presentata alla Presidenza il 20 maggio 1998.

(Relatori: **BIELLI**, *per la I Commissione,*
RUZZANTE, *per la IV Commissione)*

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

n. 4099

APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA I COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 31 luglio 1997

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

BERTONI, MICHELE DE LUCA, LORETO (39); SEMENZATO, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, ATHOS DE LUCA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO (513); RUSSO SPENA, MARCHETTI, ALBERTINI, CARCARINO, CÒ, CRIPPA (1307); MANCONI, CARELLA (1550); MUNDI, MUNGARI, BETTAMIO, TOMASSINI, PASTORE, FILOGRANA, GRECO, ASCIUTTI, TERRACINI, SCHIFANI, MAGGIORE, PIANETTA (2238); MANCA (2250)

Norme per le visite di parlamentari alle strutture militari

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 5 agosto 1997

E SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

n. 1401, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PAISSAN, GALLETTI

Norme concernenti le visite di membri del Parlamento a caserme, ospedali e infermerie militari

Presentata il 4 giugno 1996

n. 2178, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

NARDINI, CANGEMI, MARCO RIZZO

Norme per le visite dei membri del Parlamento alle strutture della difesa

Presentata il 4 settembre 1996

n. 2326, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RUFFINO, CHIAVACCI, RUZZANTE, BASSO, MIGLIAVACCA, OLIVIERI, SETTIMI, GATTO, SUSINI

Norme per le visite dei membri del Parlamento alle strutture della difesa

Presentata il 26 settembre 1996

n. 4726, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ROMANO CARRATELLI, ALBANESE

Norme per l'accesso dei parlamentari alle strutture militari

Presentata il 31 marzo 1998

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il testo pervenuto dal Senato, e sul quale si è realizzata una larga maggioranza, è il risultato di un'ampia e approfondita discussione e di un lavoro che nella sintesi finale tiene conto, nelle sue parti essenziali, delle proposte di legge presentate anche alla Camera dei deputati.

Il risultato di questo sforzo, che ha visto impegnati tutti i gruppi e che è risultato animato da una volontà unitaria, ha evidenziato una forte e comune volontà di trasparenza massima, quella trasparenza richiestaci dal corpo vivo dell'Italia che è diventata una costante per tutti gli atti e le strutture del Paese, che investe ogni articolazione dello Stato, anche quelle considerate le più delicate. Tanto « delicate » e chiuse che di fatto agiscono con una autoreferenzialità che, più che valorizzarne posizione e ruolo, corre il rischio di offuscarne l'immagine e perfino il prestigio.

Proprio per questo, pur nella salvaguardia di quelle norme di sicurezza che non possono in alcun modo essere sottovalutate, e che riguardano corpi particolari e strutture decisive dello Stato, quali le Forze armate, l'introduzione di norme che « aprono », affermando principi di trasparenza e di controllo da parte del Parlamento, non fanno altro che muoversi in una ottica tesa ad affermare più partecipazione e più democrazia, che sono condizioni essenziali per valorizzare queste strutture.

Il testo pervenutoci dal Senato e le proposte di legge presentate alla Camera si muovono nella direzione di un allargamento e di una estensione della democrazia in un Paese in cui c'è sensibilità ed attenzione alle regole ed alla valorizzazione dei principi istituzionali, come dimostrano le riforme costituzionali, considerate essenziali per un processo di grande innovazione e cambiamento. Proprio questa attenzione richiama tutti all'esigenza di saper guardare alle grandi questioni, ma di sapere di pari passo unire anche accortezza e intelligenza politica in una iniziativa legislativa capace di attivare regole e strumenti che favoriscano partecipazione e che capillarizzino e irradino in tutta la società maggior democrazia, anche ai livelli ingiustamente considerati più bassi.

Una società è tanto più democratica quanto più ha strutture che non necessitano di garanzie, quanto più ha porte e finestre aperte attraverso cui si può accedere per capire, ma anche per controllare.

A questo proposito facciamo osservare in particolare come non ci sia cosa più riservata e segreta di una casa per malattie psichiatriche o degli istituti di pena.

Eppure l'esigenza di riservatezza, ed i problemi della sicurezza non hanno impedito la possibilità, da parte dei membri del Parlamento, di esercitare una qualche forma di controllo ispettivo, permettendo loro di entrare in tali strutture ed effettuare visite in qualsiasi momento. Per queste ragioni il testo in esame non reca alcun danno all'immagine ed al prestigio delle nostre Forze armate che, al contrario, possono riceverne solo maggiore stima e considerazione.

Tutte le proposte di legge esaminate dalle Commissioni, simili ma non uguali, trovano una facile sintesi nel testo trasmesso dal Senato e l'aver assunto tale testo come base per la discussione e l'approvazione da parte della Camera, dopo un intenso lavoro, evidenzia una grande convergenza realizzatasi tra tutti i gruppi parlamentari, nessuno escluso, che si sono adoperati, mettendo da parte legittime po-

sizioni di parte, per favorire un accordo che fosse il più ampio possibile.

Tutte le proposte di legge autorizzano i membri del Parlamento a visitare le strutture della difesa ed ogni altra sede o zona militare, ovvero le installazioni fisse o mobili che ospitano corpi, reparti e comunque personale delle forze armate.

Nel testo all'esame dell'Assemblea si prevede che le visite siano annunciate con un preavviso di almeno ventiquattro ore, inviato al Ministero della difesa.

Questa previsione forse poteva essere modificata nel senso di renderla dello stesso tenore delle norme vigenti per le visite alle carceri, ma crediamo di poter dire che la formulazione attuale sia al momento la più ragionevole.

Non viene indicata l'autorità competente e responsabile a cui va inoltrato l'annuncio della visita, ma tale incongruenza viene superata dal fatto che le modalità di svolgimento delle visite sono rimesse al regolamento di attivazione della legge il cui schema deve comunque essere sottoposto al preventivo parere delle Commissioni parlamentari, che hanno 40 giorni per pronunciarsi.

Questione di grande rilevanza è quella relativa alla possibilità di visitare strutture militari straniere o plurinazionali in territorio nazionale. Tale possibilità deve essere autorizzata dal Ministro della difesa, sentito il Ministro degli affari esteri. Le visite debbono avvenire con l'accompagnamento del comandante della struttura, o di un suo delegato, ed è possibile incontrare il personale militare ed i dipendenti civili. È inoltre prevista la possibilità di visitare gli stabilimenti militari di pena.

La visita alle strutture militari può avvenire anche senza preavviso: in tal caso si può incontrare solo il comandante o il direttore oppure, in assenza di entrambi, l'ufficiale più elevato in grado presente in quel momento nella struttura o installazione militare, che fornisce informazioni di carattere non classificato e anche notizie di interesse per il parlamentare.

Esiste dunque, alla base delle proposte presentate sulla materia, la condivisione della necessità di garantire l'apertura delle strutture della difesa alla società civile per mezzo dei parlamentari, analogamente a quanto avviene in ordine alle visite dei parlamentari presso gli ospedali psichiatrici e gli istituti penitenziari. L'articolo 67 della legge n. 354 del 1975 consente tale facoltà anche a magistrati, consiglieri regionali, funzionari dello Stato e medici provinciali.

Le proposte di legge presentate, che, lo ribadiamo, non vanno intese come attestazione di sfiducia o quali strumenti di controllo a carattere ispettivo nei confronti delle strutture militari, magari collegandole ad episodi di cronaca del tutto marginali nella vita di una caserma, nascono con la finalità di costituire un rapporto più proficuo nei confronti delle esigenze del mondo militare, in un contesto trasparente che possa consentire al Parlamento, in una fase di grande trasformazione delle Forze armate, di poter assumere le scelte giuste, attraverso una conoscenza reale delle strutture militari e dei relativi compiti e funzioni, nonché degli stessi uomini in divisa, in collegamento con le esigenze del territorio.

Le visite di parlamentari possano assumere un certo peso rispetto alla condizione dei militari di leva. Peraltro anche questo aspetto deve essere inteso nel contesto del medesimo spirito collaborativo nell'ambito del quale si inseriscono le osservazioni precedenti. Lo stesso ministro della difesa ha efficacemente sottolineato che non può ritenersi accettabile che alle soglie del Duemila in alcune caserme si verifichino forme arcaiche di nonnismo e si assista a condizioni psicologiche precarie che portano a forme di violenza privata e di assenza della legalità: si tratta di cose che non appartengono alla vita militare.

In una fase di trasformazione delle Forze armate, in cui si privilegia la qualità, anche gli aspetti connessi al benessere del personale non sono secondari.

Ricordiamo che per l'esame delle proposte di legge è stato costituito un Comitato ristretto, che ha esaminato anche gli emendamenti presentati dai gruppi di rifondazione comunista, della lega nord per

l'indipendenza della Padania e dei verdi (misto).

Le questioni sollevate in sede di Comitato ristretto riguardavano prevalentemente il regolamento di attuazione previsto dall'articolo 6. Tale problema sarà affrontato attraverso la presentazione in Assemblea di un apposito ordine del giorno che impegni il Governo a risolvere le questioni prospettate nel corso del dibattito e non risolte nella legge. Infatti è stata espressa l'opportunità che il Governo presti particolare attenzione a tale ordine del giorno, che sarà particolarmente dettagliato e che rappresenterà la sintesi delle considerazioni svolte da tutti i gruppi.

Le esigenze che il Governo dovrà assicurare sono:

adottare misure di attuazione essenziali, tali da assicurare la piena applicazione della legge proposta;

precisare forme e modalità per assicurare la visita delle strutture e dei luoghi di cui al comma 1 dell'articolo 1 anche se ubicati all'estero;

prevedere che il preavviso di cui all'articolo 1, comma 2, deve essere inviato al Gabinetto del Ministro della difesa;

non escludere che le aree riservate di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 1 siano in ogni caso visitabili dai parlamentari interessati;

precisare modalità di svolgimento delle visite tali da consentire al parlamentare di procedervi con un accompagnatore al seguito;

assicurare la possibilità che il parlamentare incontri i rappresentanti militari anche senza la presenza del comandante di riferimento.

Le Commissioni incaricate dell'esame del testo in sede consultiva sono la Giustizia e la Affari esteri e comunitari. Hanno entrambe espresso parere favorevole, ma la II Commissione ha aggiunto una condizione volta a sostituire l'articolo 4 della proposta di legge n. 4099 con il seguente: « Art. 4 *(Stabilimenti di pena)*. 1. Per le visite agli stabilimenti di pena militari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, ed all'articolo 104 del regolamento di esecuzione della richiamata legge n. 354 del 1975 ».

Nella proposta di legge n. 4099 l'unica differenza rispetto alla disciplina richiamata nel parere della II Commissione è, come ricordato, la previsione di un preavviso come necessario ai fini dell'effettuazione della visita. Per tali motivi non si è ritenuto di accogliere l'indicazione della II Commissione e, tenuto conto del favore dei gruppi a che fosse assicurata al più presto l'attuazione di una prerogativa parlamentare con una specifica disciplina legislativa, si è approvato il testo trasmesso dal Senato, di cui raccomandiamo una rapida approvazione anche in Assemblea.

VALTER BIELLI, *relatore per la I Commissione.*

PIERO RUZZANTE, *relatore per la IV Commissione.*

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

La II Commissione,

esaminata la proposta di legge in oggetto;

considerata la necessità di non introdurre deroghe alla normativa generale per quanto riguarda le visite dei parlamentari agli stabilimenti di pena militari;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

l'articolo 4 sia sostituito dal seguente: « Art. 4 *(Stabilimenti di pena)*. 1. Per le visite agli stabilimenti di pena militari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, ed all'articolo 104 del regolamento di esecuzione della richiamata legge n. 354 del 1975 ».

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4099	TESTO DELLE COMMISSIONI
ART. 1. *(Visite dei parlamentari nelle strutture militari).*	ART. 1. *(Visite dei parlamentari nelle strutture militari).*
1. I membri del Parlamento possono visitare senza autorizzazione le strutture militari della difesa e ogni altro luogo e zona militare ovvero le installazioni, fisse o mobili, che ospitano corpi, reparti o comunque personale delle Forze armate.	*Identico*.
2. Le visite devono essere annunciate con preavviso di almeno ventiquattro ore, inviato al Ministro della difesa. Le aree riservate possono essere visitate previa specifica autorizzazione.	
3. Le visite devono svolgersi secondo le modalità definite dal regolamento di cui all'articolo 6, tali comunque da non interferire con la normale attività di servizio e con la funzionalità delle strutture.	
ART. 2. *(Strutture militari straniere e plurinazionali).*	ART. 2. *(Strutture militari straniere e plurinazionali).*
1. Le visite a strutture militari straniere o plurinazionali in territorio italiano devono essere autorizzate dal Ministro della difesa, sentito il Ministro degli affari esteri, previa specifica richiesta allo stesso Ministro della difesa, che si pronuncia nel termine di venti giorni.	*Identico*.
2. Con apposite convenzioni tra le parti interessate sono regolate le modalità delle visite previste dal presente articolo.	

ART. 3.	ART. 3.
(Acquisizione di informazioni e partecipazione alle visite).	*(Acquisizione di informazioni e partecipazione alle visite).*
1. Nel corso della visita i membri del Parlamento, accompagnati dal Comandante o dal Direttore oppure dal rispettivo delegato, ricevono tutte le informazioni, non classificate, relative alla struttura o alla installazione; possono incontrare il personale militare e i dipendenti civili.	*Identico*.
ART. 4.	ART. 4.
(Stabilimenti di pena).	*(Stabilimenti di pena).*
1. Per le visite agli stabilimenti di pena militari si applicano gli articoli 1 e 3. Nel corso delle visite i parlamentari possono incontrare i detenuti.	*Identico*.
ART. 5.	ART. 5.
(Accesso senza preavviso).	*(Accesso senza preavviso).*
1. In caso di richiesta di accesso non preannunciata, i membri del Parlamento vengono ricevuti dal Comandante o dal Direttore oppure, in loro assenza, dall'Ufficiale più elevato in grado presente presso la struttura o l'installazione militare, che fornisce le relative informazioni di carattere non classificato e notizie di interesse per il parlamentare.	*Identico*.
ART. 6.	ART. 6.
(Regolamento di attuazione).	*(Regolamento di attuazione).*
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa provvede all'emanazione del relativo regolamento di attuazione, il cui schema è sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quaranta giorni. Se le Commissioni non esprimono il parere nel termine, il regolamento è comunque emanato.	*Identico*.

PROPOSTE DI LEGGE

N. 1401
d'iniziativa dei deputati Paissan e Galletti

ART. 1.

1. I membri del Parlamento possono in ogni momento, senza preavviso, accedere agli ospedali, alle infermerie militari ed alle caserme, limitatamente alle strutture preposte all'alloggio, al vitto ed al benessere dei militari.

2. I membri del Parlamento possono, inoltre, visitare quei locali in cui si svolgano attività o vi siano impianti sottoposti al controllo di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266.

3. Nel corso delle visite i membri del Parlamento possono incontrare, anche non in presenza dei comandanti o di superiori gerarchici, militari di ogni grado, nonché i rappresentanti degli organismi della rappresentanza militare.

4. I comandanti dei reparti possono, per ragioni inerenti al servizio ed all'operatività del reparto, esprimere parere negativo vincolante agli incontri previsti al comma 3. In tal caso i comandanti devono documentare adeguatamente al membro del Parlamento in visita le ragioni del parere negativo.

ART. 2.

1. Nel corso della visita alle strutture di cui all'articolo 1, il membro del Parlamento è affiancato dal comandante del reparto o da un ufficiale appositamente delegato, che fornisce le informazioni e i dati richiesti.

2. I membri del Parlamento in visita possono farsi accompagnare da un esperto o da un assistente di loro fiducia.

N. 2178
d'iniziativa dei deputati Nardini ed altri

ART. 1.

1. I membri del Parlamento possono accedere in ogni momento, senza necessità di autorizzazioni o preavvisi, a caserme, basi aeree e navali, navi in porto, ospedali e carceri militari e in ogni altro luogo che ospiti stabilmente corpi e reparti delle Forze armate e che si trovi sul territorio nazionale.

2. Le visite devono avvenire, di norma, in giornate feriali e durante le normali ore di servizio.

ART. 2.

1. I membri del Parlamento possono inoltre accedere alle installazioni militari operative permanenti, semipermanenti e temporanee, quali stazioni radio, radar, depositi, magazzini, unità navali in navigazione e simili, previo avviso al Ministro della difesa da comunicare con almeno 24 ore di anticipo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle visite a reparti ed installazioni militari italiani dislocati a qualsiasi titolo all'estero. In questo caso il preavviso dovrà essere di almeno quindici giorni.

3. Per le visite di cui al comma 2 il Ministero della difesa provvede a mettere a disposizione i mezzi di trasporto e logistici necessari.

4. Nessun altro limite può essere posto, salvo quelli relativi alla sicurezza ed incolumità del personale e dei visitatori.

ART. 3.

1. I membri del Parlamento possono altresì, con le medesime modalità di cui

agli articoli 1 e 2, visitare caserme, basi, depositi, installazioni permanenti o provvisorie di Paesi alleati o stranieri, comunque e a qualsiasi titolo presenti sul territorio nazionale.

2. Ai fini di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro della difesa, provvede a notificare agli ambasciatori dei Paesi o delle organizzazioni presenti con proprie forze o installazioni militari sul territorio nazionale la facoltà di visita da parte dei membri del Parlamento e, se necessario, a inserire una clausola in tal senso negli accordi in essere o da sottoscrivere.

3. In caso di mancato rispetto da parte degli Stati che dispongano di basi o altre installazioni militari sul territorio nazionale del diritto di visita da parte dei membri del Parlamento, il Ministro degli affari esteri provvede a denunciare, entro sessanta giorni dal rifiuto o diniego delle visite, i singoli accordi sulla base dei quali è stata autorizzata la base o l'installazione medesima.

ART. 4.

1. Durante le visite di cui agli articoli 1, 2 e 3 i membri del Parlamento potranno incontrarsi, oltre che con i comandanti della caserma, della base aerea, dell'unità navale o dell'installazione visitata, con qualsiasi altro dipendente militare o civile e in genere con chiunque, a qualsiasi titolo, si trovi all'interno dei locali visitati. Essi potranno in particolare incontrare i rappresentanti dei comitati di base della rappresentanza (COBAR) relativi.

2. Nelle visite i parlamentari potranno essere accompagnati da un proprio collaboratore.

ART. 5.

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa provvede all'emanazione del relativo regolamento di attuazione, il cui schema è sottoposto al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.

2. In caso di mancato rispetto del termine stabilito al comma 1, i membri del Parlamento potranno comunque effettuare le visite di cui alla presente legge.

ART. 6.

1. Chiunque impedisca l'effettuazione delle visite di cui agli articoli 1, 2 e 3 senza che sussistano fondati e gravi motivi relativamente all'incolumità delle persone, alla sicurezza delle operazioni e alla operatività dell'installazione o dell'unità navale, è punito con la reclusione da uno a sei mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

2. Se l'impedimento alla visita è motivato sulla base di specifici ordini ricevuti, il superiore gerarchico responsabile delle disposizioni è punito con la reclusione da due a otto mesi.

N. 2326
d'iniziativa dei deputati Ruffino ed altri

ART. 1.

1. I membri del Parlamento possono in ogni momento, senza preavviso, accedere agli ospedali, alle infermerie militari, alle caserme e alle strutture militari, limitatamente ai locali preposti all'alloggio, al vitto ed al benessere dei militari.

2. I membri del Parlamento possono altresì visitare quei locali in cui si svolgano attività o vi siano impianti sottoposti al controllo di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266.

ART. 2.

1. Durante la visita i membri del Parlamento sono accompagnati dal coman-

dante o da un suo incaricato e potranno incontrarsi con militari di ogni ordine e grado, astenendosi nei colloqui dal formulare considerazioni personali. Qualora l'incontro avvenga con l'organismo di rappresentanza, o con componenti dello stesso, il comandante o suoi incaricati non sono presenti.

2. I comandanti dei reparti possono, per ragioni inerenti al servizio ed all'operatività del reparto, esprimere parere negativo vincolante sugli incontri previsti dal comma 2 dell'articolo 1. In tal caso i comandanti devono documentare adeguatamente al membro del Parlamento in visita le ragioni del parere negativo.

ART. 3.

1. Nel corso della visita il membro del Parlamento è affiancato dal comandante del reparto, o da un ufficiale appositamente delegato, che fornisce le informazioni e i dati richiesti.

2. I membri del Parlamento in visita possono essere accompagnati da un proprio collaboratore.

3. Le circolari con cui il Ministero della difesa dà istruzioni per l'applicazione della presente legge devono essere comunicate tempestivamente al Parlamento per l'inoltro alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

N. 4726
d'iniziativa dei deputati Romano Carratelli e Albanese

ART. 1.

(Accesso dei parlamentari alle strutture militari).

1. I parlamentari hanno libero accesso, senza necessità di alcuna preventiva autorizzazione, a tutte le strutture militari nazionali, fisse o mobili, che ospitano corpi, reparti o comunque personale delle Forze armate.

ART. 2.

(Modalità di svolgimento della visita).

1. Di norma e ai soli fini organizzativi, le visite di cui all'articolo 1 sono annunciate con un preavviso di almeno ventiquattro ore, inviato al comando o alla direzione della struttura interessata, e si devono svolgere in modo da non turbare il regolare svolgimento del servizio, nel rispetto delle norme di sicurezza, secondo le modalità definite dal regolamento di cui all'articolo 4.

2. Di norma, l'accesso alle strutture militari si compie nelle giornate feriali e durante le ore di servizio.

3. I membri del Parlamento sono ricevuti e accompagnati, nel corso della visita, dal comandante o dal direttore oppure dal rispettivo delegato della struttura militare, i quali forniscono tutte le informazioni e i chiarimenti in relazione alla struttura, al servizio e alla utilizzazione del personale, e ogni notizia di eventuale interesse. I parlamentari possono essere accompagnati da un proprio collaboratore, del quale forniscono le generalità e il titolo del rapporto di stabile collaborazione.

4. I membri del Parlamento possono incontrare, ove lo ritengano opportuno anche non in presenza dei comandanti, dei direttori e di superiori gerarchici, il personale militare di ogni grado, i dipendenti civili e i membri degli organismi della rappresentanza militare, astenendosi nei colloqui dal formulare considerazioni personali.

ART. 3.

(Strutture militari straniere e plurinazionali).

1. Le visite alle strutture militari straniere o plurinazionali in territorio italiano si svolgono secondo modalità definite in apposite convenzioni stipulate tra le parti interessate.

ART. 4.

(Regolamento di attuazione).

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa adotta il relativo regolamento di attuazione, ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il cui schema è sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni. Se le Commissioni non esprimono il parere entro tale termine, il regolamento è comunque adottato.